

Legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 60**Crediti d'imposta alle imprese agricole.**

L'art. 60 della Legge n. 448/2001, modificando l'art. 8 della Legge n. 388/2000, estende tale agevolazione alle imprese agricole di tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999.

L'art. 8 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, attribuisce un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

Con D.M. del 02/08/2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono state individuate le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e dagli art. 10 e 11 del D.L. 138/2008.

Con Circolare n. 68 del 13/08/2002 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire i primi chiarimenti sull'ambito di applicabilità della suddetta agevolazione.

Con risoluzione n. 23 del 15 febbraio 2001, è stato istituito il codice-tributo 6734, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dei commi 1 bis e ss. dell'art. 8 L. 388/2000 e successive modificazioni, per fruire del contributo le imprese inoltrano in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda ed esamina le istanze.

Successivamente l'Agenzia comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 60 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 si è provveduto ad istituire il capitolo 3881 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

Per gli anni 2006 - 2007 il capitolo 3881 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7807 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato 2007 all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 i fondi assegnati sul capitolo 7807 e pari a 4,13 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore

della contabilità speciale 1778 denominata “Fondi di Bilancio” per un ammontare pari a 3,61 milioni di euro, mentre 0,52 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7807

Leggi di riferimento: Legge n. 448/2001 art. 60;

Autorizzazioni complessive anni 2004-2008 20,65 milioni di euro(*)

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	16,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	16,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	16,00
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,52
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	4,13
b) impegni assunti nel 2007	€	3,61
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	3,61
d) economie nel 2007	€	0,52
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	4,13
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	3,47
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	3,47

(*) Attuato in bilancio

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 271.

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Il comma 271 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevede che, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279.

L'art. 15, comma 1-bis decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2007 n. 127, ha esteso anche al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono

impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 dell'art. 1 della legge 296/2006 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

L'efficacia dei commi da 271 a 278 era subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con Decisione C (2008) 380 cor1 del 25 gennaio 2008 (relativa all'Aiuto N 39/2007) la Commissione europea ha approvato l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con Circolare n. 38/E del 11/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite le istruzioni per la fruizione di tale agevolazione ed in particolare si è precisato che il credito d'imposta non sarà rimborsabile ma potrà essere utilizzato:

a) per il versamento (mediante compensazione "interna") delle somme dovute, in acconto e a saldo, a titolo di imposte sui redditi per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi;

b) per l'eccedenza, in compensazione (con modello F24) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La tabella F allegata alla Legge n. 244/2007, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in parola, ha previsto risorse finanziarie pari a 377 milioni di euro per l'anno 2008 e 763 milioni di euro per l'anno 2009.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si è provveduto ad istituire il capitolo 7809 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato 2007 all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che sia nel corso dell'esercizio 2007 sia nell'esercizio 2008 il capitolo, ancorché istituito, è risultato senza stanziamento.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato: 7809

Leggi di riferimento: Legge n. 296/2006 art. 1 comma 271;
Circ. Agenzia Entrate n. 68/E del 11/04/2008;

Autorizzazioni complessive anni 2007-2009 1.140 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	-
b) impegni assunti nel 2007	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	-
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	-
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 280.**Credito d'imposta per spese di ricerca e innovazione**

Il comma 280 dell'art. 1 della legge 296/2006, così come modificato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 244/07 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Con la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. è stato stabilito che il credito d'imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/03/2008 è stato emanato il Regolamento concernente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La tabella F allegata alla Legge n. 244/2007, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in parola, ha previsto risorse finanziarie pari a 419 milioni di euro per l'anno 2008 e 487 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 10-ter dell'art. 29 del D.L. 248/07, convertito con modifiche in Legge n. 31 del 28/02/2008, ha previsto che in relazione alle modifiche apportate dal comma 10-bis, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 circa l'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si è provveduto ad istituire il capitolo 7811 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato 2007 all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 il capitolo 7811, ancorché istituito, è risultato senza stanziamento, mentre nell'esercizio in corso è stato dotato di uno stanziamento iniziale pari a 419 milioni di euro sia di competenza che di cassa.

Con DMT n. 38112 del corrente anno si è provveduto a ridurre lo stanziamento iniziale sul capitolo 7811 per 96,9 milioni di euro.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato: 7811

Leggi di riferimento: Legge n. 296/2006 art. 1 comma 280;
Legge n. 244/2007 art. 1 comma 66;
D.M. del 28/03/2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico;

Autorizzazioni complessive anni 2007-2009 906 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	-
b) impegni assunti nel 2007	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	-
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	419,00
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	322,10
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	322,10

Decreto-legge 15 marzo 2005 n. 35 art. 9, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2005 n. 80.

Credito d'imposta per processi di concentrazione

L'art. 9, comma 3 del d.l. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, così come modificato dall'art. 1 della Legge 266/2005 prevede che, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione.

Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.

Tale credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Inoltre il contributo di cui al comma 1 e' esteso agli imprenditori agricoli.

Con Provvedimento dell'11/11/2005 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del suddetto credito d'imposta.

Con Circolare n. 53 del 13/12/2005 dell'Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione da parte dei contribuenti dell'agevolazione in questione.

Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzioni n. 177 del 23/12/2005, n. 55 del 24/04/2006 e n. 108 del 21/05/2007 dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo 6786, 6792 e 6799 rispettivamente per gli anni 2005 2006 e 2007.

La tabella F allegata alla Legge n. 266/2005, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in parola, ha previsto risorse finanziarie pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.

Per dare concreta applicazione delle previsioni normative sopra citate, sono state individuate le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti sul capitolo di spesa 7814 iscritto nell'U.P.B. 6.2.3.12 Crediti di imposta del Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2007.

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 i fondi assegnati sul capitolo 7814 e pari a 178,5 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore

della contabilità speciale 1778 denominata “Fondi di Bilancio” per un ammontare pari a 171,3 milioni di euro, mentre 7,2 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7814

Leggi di riferimento: D.L. n. 35/2005 art. 9 comma 3;

Autorizzazioni complessive anni 2005-2007 564,50 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	564,50
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	281,33
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	281,33
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	77,17
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	206,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	178,50
b) impegni assunti nel 2007	€	171,33
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	171,33
d) economie nel 2007	€	7,17
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	-
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	206,00

CDR 7 - GUARDIA DI FINANZA**Legge 30 novembre 1998 n. 416, art. 8 e successivi rifinanziamenti – Settore Aeronavale****Rifinanziamenti degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.**

La legge nr. 413 del 30.11.1998 – art. 8 – ha sancito uno stanziamento di fondi per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di Finanza.

In ottemperanza alle previsioni recate dalla citata normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato limiti d'impegno fino alla concorrenza di una somma pari ad € **907.405.604,00**, distinta secondo le seguenti linee di finanziamento:

- linea di finanziamento 1998, che, suddivisa in 15 annualità (dall'anno 1998 all'anno 2012) di € 5.164.568,99 l'una, ammonta complessivamente ad € **77.468.534,86** (Cap. 7848 e 7832);
- linea di finanziamento 1999, che, suddivisa in 15 annualità (dall'anno 1999 all'anno 2013) di € 5.164.568,99 l'una, ammonta complessivamente ad € **77.468.534,86** (Cap. 7848 e 7832);
- linea di finanziamento 2000, che, suddivisa in 15 annualità (dall'anno 2000 all'anno 2014) di € 5.164.568,99 l'una, ammonta complessivamente ad € **77.468.534,86** (Cap. 7848 e 7832);
- linea di finanziamento 2004, che, suddivisa in 15 annualità (dall'anno 2004 all'anno 2018) di € 15.000.000,00 l'una, ammonta complessivamente ad € **225.000.000,00** (Cap. 7848 e 7832);
- linea di finanziamento 2006, che, suddivisa in 15 annualità (dall'anno 2006 all'anno 2020) di € 30.000.000,00 l'una, ammonta complessivamente ad € **450.000.000,00** – (Cap. 7849 e 7833).

L'art. 79 della legge nr. 289/2002 (Finanziaria 2003) ha sancito il rifinanziamento della legge in rassegna attestando le relative risorse a partire dall'anno 2004 (€ 225.000.000,00).

L'art. 1, comma 93, della legge nr. 266/2005 (Finanziaria 2006) ha autorizzato, per le finalità sopra descritte, un ulteriore contributo annuale di 30 mln. per quindici anni a decorrere dal 2006, per complessivi 450 mln. sui capitoli 7849 e 7833.

Per quanto concerne la linea di finanziamento 2004 dei capitoli 7848 e 7832 nonché quota parte della linea di finanziamento 2006 relativa ai capitoli 7849 e 7833 ai sensi della circolare n.13 del 4.4.2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze lo stanziamento del primo limite di impegno relativo all'esercizio iniziale di iscrizione è stato reiscritto nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale, atteso che l'impegno contabile è avvenuto nel secondo esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato: 7848 - Missione 29 - programma 3

Leggi di riferimento: Nr. 413 del 30.11.1998 – art. 8 e successivo rifinanziamento

Modifiche intervenute nel 2007: //

Autorizzazioni complessive: € 359.275.678,65

Situazione a tutto il 31.12.2007 (dal 1998)

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	184.443.362,76
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	184.393.493,01
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	158.620.693,86
d. economie a tutto il 31.12.2007:	€	49.869,75
e. residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	25.677.374,58
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	0,00
g. perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2007**

a. autorizzazioni nel 2007:	€	30.493.707,00
b. impegni assunti nel 2007:	€	30.482.988,27
c. pagamenti effettuati nel 2007:	€	38.992.195,68
d. economie nel 2007:	€	10.718,73
e. residui propri nel 2007:	€	6.820.476,98
f. residui di stanziamento nel 2007:	€	0,00
g. perenzioni nel 2007:	€	0,00

Esercizio 2008

a. autorizzazioni nel 2008:	€	19.531.219,00
b. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	15.831.219,00
c. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	5.502.580,16
d. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	0,00
e. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	0,00

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato: 7832 - Missione 7 - programma 5

Leggi di riferimento: Nr. 413 del 30.11.1998 – art. 8 e successivo rifinanziamento

Modifiche intervenute nel 2007 //

Autorizzazioni complessive: € 98.129.925,94

Situazione a tutto il 31.12.2007 (dal 1998)

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	-
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	-
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	-
d. economie a tutto il 31.12.2007:	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	-
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	-

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a. autorizzazioni nel 2007:	€	-
b. impegni assunti nel 2007:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2007:	€	-
d. economie nel 2007:	€	-
e. residui propri nel 2007:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g. perenzioni nel 2007:	€	-

Esercizio 2008

a. autorizzazioni nel 2008:	€	10.962.488,00
b. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	9.069.885,85
c. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	5.716.444,96
d. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
e. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato: 7849 - Missione 29 - programma 3

Leggi di riferimento: Nr. 266/2005 (Finanziaria 2006) – art. 1, comma 93

Modifiche intervenute nel 2007 //

Autorizzazioni complessive € 309.795.000,00

Situazione a tutto il 31.12.2007 (dal 2006)

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	56.406.034,62
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	56.363.129,58
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	19.601.501,90
d. economie a tutto il 31.12.2007:	€	42.905,04
e. residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	36.761.627,68
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2007**

a. autorizzazioni nel 2007:	€	30.000.000,00
b. impegni assunti nel 2007:	€	29.978.547,48
c. pagamenti effettuati nel 2007:	€	17.353.229,49
d. economie nel 2007:	€	21.452,52
e. residui propri nel 2007:	€	25.476.676,52
f. residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g. perenzioni nel 2007:	€	-

Esercizio 2008

a. autorizzazioni nel 2008:	€	19.215.000,00
b. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	18.698.975,60
c. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	6.396.897,14
d. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
e. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-